

POLIZIA LOCALE "CENTRO CADORE"

Comuni di Pieve - Calalzo - Domegge - Lozzo di Cadore

PROVINCIA DI BELLUNO

003950

Nr. ~~27~~ 2008 di Prot. P.L. Nr. 14 Reg. Ord. Pieve

Pieve di Cadore, li 10.04.2008

IL SINDACO

VISTO : che a seguito delle precipitazioni piovose di questi giorni il periodo di maggior siccità dovuto al protrarsi dell'inverno è da considerarsi superato e che quindi non sussiste pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi;

VISTO : che nell'ambito del territorio comunale di Pieve di Cadore si deve provvedere, all'inizio della stagione primaverile, alla completa pulizia dei prati e degli orti circostanti i centri abitati e che gli interessati non fanno, per mancanza di apposita discarica, dove conferire le erbacce e quant'altro ammucciato a seguito delle operazioni di cui sopra;

R A V V I S A T A : l'opportunità di intervenire di conseguenza onde evitare che il materiale ammucciato a seguito delle pulizie citate costituisca il verificarsi di problemi igienico/sanitari in quanto vi si potrebbero annidare insetti, topi, etc...oltre ad essere sicuramente antiestetico;

VISTO : l'articolo "86" del vigente Regolamento di POLIZIA URBANA del Comune di Pieve di Cadore;

VISTO : Gli Art."57" e "59" del TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA di cui al Regio Decreto 18 Giugno 1931 Nr.773;

VISTO : il DECRETO LEGISLATIVO 18 Agosto 2000 Nr.267;

D I S P O N E

C H E :- in deroga a quanto previsto dal citato Regolamento di POLIZIA URBANA è consentito l'incenerimento sul posto di tutto il materiale relativo alle pulizie degli orti e giardini e ciò limitatamente al periodo fino al **22 GIUGNO 2008** ;

C H E :- dette operazioni sono consentite esclusivamente **dalle ore 06.00 alle ore 08.00 di ogni giorno della settimana** e ciò onde evitare che le emissioni di fumi possano arrecare disturbo ai vicini;

C H E :- il materiale da incenerire sia diviso in modeste quantità tanto che il fuoco sia sempre facilmente controllato da una persona che sarà presente alle operazioni;

FERMO RESTANDO :- l'osservanza della Legge 21 Novembre 2000 Nr.353 e della Legge Regionale Nr.6 del 24 Gennaio 1992 (divieto di accensione fuochi in zone boscate o a meno di 100 metri dalle stesse così come previsto dall'Art."59" del Testo Unico P.S.) e ciò per la difesa dei boschi dagli incendi, questa Amministrazione declina ogni responsabilità da danni o disturbi che dovessero verificarsi dalle operazioni citate;

G L I :- Agenti della Forza Pubblica e l'altro personale preposto alla vigilanza verificherà che quanto previsto con la presente venga rispettato.



Piazza Municipio n. 35 - 32044 Pieve di Cadore (BL)
Tel. 0435 - 33033 Fax 0435 - 501518

U. Arnesen